



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale dell' Abruzzo
L'Aquila
SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Di Tonno Claudio

Di Tonno Matteo

Presso:

Avv. Buzzelli Tullio

Via San Basilio, 3 67100 L'Aquila Tel

086227375 Fax 0862420018

Avviso di deposito di ordinanza presidenziale

Si comunica che in data 29/11/2013 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza presidenziale numero 195/2013 con il seguente esito:

Autorizzazione Notifica A Mezzo Pubblici Proclami,
sul ricorso indicato

Numero Registro Generale: 763/2013

Parti	Avvocati
FICCAGLIA CLAUDIA	Di Tonno Claudio Di Tonno Matteo

Contro:

Parti	Avvocati
Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca	Avvocatura Dello Stato

L'Aquila, li' 30/11/2013

l'operatore amministrativo

N. 00195/2013 REG.PROV.PRES.
N. 00763/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 763 del 2013, proposto da:
Claudia Ficcaglia, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Di
Tonno, Matteo Di Tonno, con domicilio eletto presso Tullio Avv.
Buzzelli in L'Aquila, via San Basilio, 3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso
Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Raffaella Fustinoni;

per l'annullamento

del provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico

regionale per l'abruzzo prot. n. aoodrab- 7346 del 7/8/2013 portante l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso indetto con decreto del direttore generale n.82 del 24/9/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che in occasione dell'udienza cautelare del 20 novembre 2013 è emersa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sono risultati collocati in posizione utile nell'impugnata graduatoria;

Vista l'istanza depositata in data 21 novembre 2013 a mezzo della quale la parte ricorrente, per il significativo numero dei controinteressati nei confronti dei quali si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio, ha richiesto l'autorizzazione alla notifica del ricorso a mezzo pubblici proclami;

Visto il d.lgs 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) ed, in particolare, gli artt. 41, co.4 e 49, co. 3;

Ritenuto di dover autorizzare tale notifica

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami prescrivendone le relative modalità come di seguito:

a) pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dal quale risulti: (1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, (2) il nome della ricorrente, (3) gli estremi dei provvedimenti impugnati, (4)

l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "L'Aquila" della sezione "T.A.R.", (5) l'indicazione che il testo integrale del ricorso e l'elenco dei controinteressati potranno essere consultati sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;

b) l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha l'obbligo di pubblicare - previa consegna di copia del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, da parte ricorrente, sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo stesso - sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza presidenziale (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che l'avviso di cui alla precedente lettera a) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (dovranno essere riportati gli estremi della pubblicazione);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione

“L'Aquila” della sezione “T.A.R.”.

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di I grado, la documentazione di cui al precedente capoverso (ricorso, elenco nominativo dei controinteressati e avviso).

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo stesso dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso; in particolare l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui la detta pubblicazione è avvenuta.

Il medesimo Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

c) Le dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 29 novembre 2013.

**Il Presidente
Saverio Corasaniti**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 29/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)